

STATUTO DELLA FONDAZIONE CARMELO E PIERA ETS

Titolo I - Costituzione - sede - scopi

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1 Ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (il "**Codice del Terzo Settore**", d'ora innanzi anche "**CTS**") è costituita, su iniziativa dei Signori:

Dott. Carmine Munizza, nato a Sordo San Basile (CZ) il 25-2-1938; residente in Torino, Strada Santa Margherita n. 165; medico psichiatra;

e

Francesca Bisacco, nata a Torino il 6-7-1975; residente in Torino, corso Casale 438/16; imprenditrice;

(d'ora innanzi anche i "**Fondatori**");

una fondazione avente carattere volontario, non lucrativo, culturale e di promozione sociale, denominata "*Fondazione Carmelo e Piera ETS*", senza vincoli grafici (d'ora innanzi la "**Fondazione**"). Essa si ispirerà a valori democratici nelle sue decisioni e nello svolgimento della sua attività, a mezzo della quale perseguirà obiettivi di ricerca e di utilità sociale a favore di terzi, nel pieno rispetto dei principi di legalità e della libertà e dignità delle persone.

1.2 L'indicazione di Ente del Terzo settore e l'acronimo ETS dovranno essere inseriti nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

1.3 La Fondazione è disciplinata dal CTS, dal codice civile, dal suo statuto (d'ora innanzi lo "**Statuto**") e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi la "**Normativa Applicabile**").

Articolo 2 – Sede

2.1 La Fondazione ha sede in Torino.

2.2 Il Consiglio d'Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

2.3 Le variazioni dell'indirizzo all'interno del Comune ove ha sede la Fondazione non costituiscono modifiche dello Statuto.

Articolo 3 – Scopi della Fondazione

3.1 Sono scopi della fondazione (di seguito gli "**Scopi della Fondazione**"):_____

- Promuovere e partecipare a iniziative finalizzate alla emancipazione ed alla crescita culturale e sociale dei cittadini e del Paese, nonché dei destinatari delle attività che la Fondazione concorrerà a realizzare;

- Promuovere la salute mentale della popolazione con particolare riferimento a soggetti minorenni e/o giovani adulti, sostenendo progetti, percorsi e iniziative volte al benessere psicologico e socio-relazionali;

- Indirizzare inizialmente le proprie attività alla comprensione, prevenzione e riduzione del ritiro sociale e, qualora presenti, al supporto e al trattamento dei disturbi mentali eventualmente correlati, in collaborazione con le istituzioni competenti e secondo modelli scientificamente fondati.

3.2 Per realizzare i suoi Scopi la Fondazione opererà nelle seguenti aree:

A) Ricerca

Svolta preferibilmente in specifici territori e affidata a soggetti qualificati ed esperti individuati da un organismo interno, con particolare riferimento a:

- studio delle cause, delle manifestazioni e delle ricadute del ritiro sociale come fenomeno psico-sociale e relazionale, delle sue implicazioni familiari e scolastiche e delle dinamiche tra istituzioni educative e famiglie;
- studio delle cause, manifestazioni e ricadute dei disturbi mentali in adolescenti e giovani adulti, mantenendo chiara distinzione dal ritiro sociale quale fenomeno non clinicamente definito ma potenzialmente associato o evolutivo rispetto a condizioni mentali meritevoli di trattamento;
- analisi delle iniziative intraprese dalle famiglie per fronteggiare tali situazioni;
- analisi degli interventi posti in essere dalla sanità pubblica nella presa in carico e trattamento dei casi clinici inerenti disagio psicologico, ritiro sociale e disturbi mentali in età evolutiva;
- studio dell'eventuale coinvolgimento delle istituzioni pubbliche e/o del privato sociale nei percorsi di gestione del ritiro sociale giovanile;
- rilevazione e approfondimento delle condizioni di vita dei soggetti in ritiro sociale, in qualunque forma esso si manifesti, e delle loro famiglie.

B) Formazione

Promozione della formazione degli operatori del comparto socio-sanitario e del sistema dell'istruzione, finalizzata ad aumentare competenze tecniche e operative necessarie alla gestione del ritiro sociale e, in senso più ampio, dei disturbi mentali in adolescenti e giovani adulti, quale premessa per un trattamento efficace e basato su evidenze scientifiche.

C) Collaborazione istituzionale

La Fondazione potrà collaborare con enti pubblici e privati, nelle forme ritenute di volta in volta più appropriate, per la realizzazione di iniziative volte a:

- presa in carico, trattamento sanitario e riabilitativo di adolescenti e giovani adulti in situazioni di ritiro sociale;
- formazione di operatori socio-sanitari e scolastici competenti nell'intervento sul ritiro sociale e sui disturbi mentali giovanili;
- promozione e realizzazione di interventi istituzionali di prevenzione.

3.3 Per realizzare le finalità e gli obiettivi descritti all'articolo 3.2 e svolgere le attività oggetto dei suoi impegni statutari, la Fondazione potrà:

- Promuovere e organizzare, anche d'intesa con altri soggetti ed enti privati e pubblici, aventi sedi in Italia e/o all'estero, convegni, dibattiti, seminari di studio, eventi e manifestazioni di vario tipo sulle tematiche di interesse della fondazione;
- Organizzare iniziative e attività formative sulle tematiche sopra specificate, finalizzate alla crescita culturale di soggetti anche estranei alla fondazione;
- Stipulare convenzioni con soggetti ed enti privati e pubblici, aventi sedi in Italia e/o all'estero, per la realizzazione delle proprie finalità;
- Promuovere e curare, direttamente o indirettamente, la redazione e l'edizione di libri, testi, periodici, notiziari, volti a far conoscere - anche per via telematica - le attività svolte dalla Fondazione, quelle al cui svolgimento la Fondazione abbia comunque partecipato e così pure quelle che la medesima abbia in animo di svolgere;
- Ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi tipo da soggetti ed enti, locali, nazionali e internazionali, in vista o in conseguenza di attività svolte;
- Svolgere le attività connesse, complementari o accessorie a quelle sopra indicate.

3.4 Le finalità e gli obiettivi descritti all'articolo 3.2 *sub* 1), 2) e 3) saranno perseguiti

secondo i principi di trasparenza, partecipazione e buona amministrazione, destinando in via esclusiva le risorse allo scopo.

Articolo 4 – Attività

4.1 Per effetto di quanto specificato all'articolo 3 che precede, la Fondazione avrà per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali, di cui al d.lgs. 117/2017 art. 5 c.1 lett. a;
- interventi e prestazioni sanitarie, di cui al d.lgs. 117/2017 art. 5 c.1 lett. b;
- prestazioni socio-sanitarie, di cui al d.lgs. 117/2017 art. 5 c.1 lett. c;
- educazione, istruzione e attività culturali con finalità educativa, di cui al d.lgs. 117/2017 art. 5 c.1 lett. d;
- formazione universitaria e post-universitaria, di cui al d.lgs. 117/2017 art. 5 c.1 lett. g;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, di cui al d.lgs. 117/2017 art. 5 c.1 lett. h;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui al d.lgs. 117/2017 art. 5 c.1 lett. c;
- attività di prevenzione a livello della popolazione generale sulle problematiche oggetto degli interventi e progetti della Fondazione, di cui al d.lgs. 117/2017 art. 5 c.1 lett. l.

4.2 La Fondazione può esercitare anche attività diverse ed ulteriori rispetto a quelle istituzionali sopra descritte, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri ed entro i limiti previsti dall'art. 6 del CTS.

Articolo 5 - Volontari e lavoratori dipendenti

1. La Fondazione può utilizzare le prestazioni di volontari per lo svolgimento della propria attività. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dalla Fondazione le spese vive, effettivamente sostenute per l'attività prestata e debitamente documentate ed entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Le spese sostenute dal volontario possono anche essere rimborsate a fronte di una autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio di amministrazione.

Ogni forma di rapporto economico con la Fondazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

2. La Fondazione è tenuta ad iscrivere i propri volontari in un apposito registro e ha l'obbligo di assicurarli ai sensi degli artt. 17 e 18 del Codice del Terzo settore.

3. Ai lavoratori subordinati non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 51 del d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81.

In ogni caso la differenza tra le retribuzioni dei lavoratori subordinati non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla retribuzione annua lorda.

Articolo 6 – Durata

6.1 La Fondazione ha durata indeterminata.

Titolo II - Patrimonio ed entrate

Articolo 7 - Patrimonio iniziale

7.1 Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dall'apporto dato dai Fondatori in sede di costituzione.

Articolo 8 – Entrate

8.1 La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificamente destinate ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- d) i proventi eventualmente derivanti dall'attività svolta anche in partenariato con enti pubblici e/o soggetti privati per il raggiungimento degli obiettivi e delle attività di interesse generale;
- e) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- f) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- g) i proventi derivanti dal risarcimento dei danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;
- h) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 9 - Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

9.1 La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni (e contributi di natura non corrispettiva:). L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l'erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del CTS.

9.2 La Fondazione può ricevere, con atto scritto, finanziamenti con diritto in capo al soggetto finanziatore alla restituzione di quanto ne è stato oggetto. In assenza di atto scritto, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che l'ha effettuata.

9.3 Nel caso di finanziamenti fruttiferi, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso percentuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

Articolo 10 - Irripetibilità di apporti e versamenti

10.1 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

10.2 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce:

- alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso da quanto previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile;
- alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio;
- la titolarità, in capo al soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento, di quote del patrimonio trasmissibili a terzi, per successione a titolo universale o particolare, per atto tra vivi o a causa di morte.

Articolo 11 - Incremento del patrimonio

11.1 Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti destinati al suo incremento;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate all'incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio di Amministrazione a incremento del patrimonio della Fondazione;
- d) per effetto del risarcimento dei danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;
- e) per decisione del Consiglio di Amministrazione di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

Articolo 12 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio della Fondazione

12.1 Il Consiglio di Amministrazione opera con la diligenza, prudenza e perizia occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione e, laddove possibile, valorizzarlo.

12.2 Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di diligenza, prudenza e perizia.

12.3 Il Consiglio di Amministrazione delibera, secondo criteri di diligenza, prudenza e perizia, di destinare porzione di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della stessa a condizione che ciò si renda assolutamente necessario o opportuno per l'espletamento di tale attività.

Articolo 13 - Divieto di distribuzione

13.1 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Articolo 14 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare

14.1 Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile, le norme di cui agli artt. 2447-*bis* e seguenti del c.c..

Titolo III – Fondatori e Sistema di amministrazione e controllo

Articolo 15 – Fondatori

15.1 Sono Fondatori i signori Carmine Munizza e Francesca Bisacco.
Essi potranno designare, in forma scritta, persone destinate a subentrare in loro vece nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente Statuto.

Articolo 15 bis – Organi

Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "**Organi**"):_____

- a) il Consiglio di Amministrazione;_____
- b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi il "**Presidente**") ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi, il "**Vice Presidente**");_____
- c) il Direttore Esecutivo;_____
- d) l'Organo di Controllo;_____
- e) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di amministrazione)._____

Sezione I - Consiglio di Amministrazione

Articolo 16 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

16.1 Il Consiglio di Amministrazione delibera gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione e della sua amministrazione, nel rispetto dello Statuto e della Normativa Applicabile.

16.2 Al Consiglio di Amministrazione compete di:_____

- a) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente e disporne la revoca;_____
- b) nominare il Direttore Esecutivo e disporne la revoca;_____
- c) nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;_____
- d) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporne la revoca;_____
- e) nominare il Comitato scientifico e disporre la revoca dei suoi membri;_____
- f) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;_____
- g) deliberare sulla ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione;_____
- h) approvare il bilancio d'esercizio preventivo e consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno;_____
- i) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;_____
- l) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;_____
- m) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione;_____

zione della Fondazione;

n) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione;

o) nominare, sospendere, o licenziare i dipendenti a norma delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi di lavoro.

16.3 Il Consiglio di Amministrazione svolge i suoi lavori e adotta le sue delibere con metodo collegiale.

Articolo 17 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

17.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette Consiglieri, tra i quali sono eletti il Presidente ed il Vice Presidente.

17.2 Il numero dei membri e la loro nomina spetta ai Fondatori e in caso di assenza, impedimento o morte di uno dei Fondatori, al superstite.

In caso di morte di entrambi i Fondatori saranno i componenti del Consiglio d'Amministrazione uscente a nominare il numero ed il nominativo dei consiglieri successivi.

17.3 Il Consiglieri nominati durano in carica tre esercizi e scadono con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

17.4 Venendo a mancare uno dei Consiglieri per dimissioni, malattia o morte i Fondatori nominano un nuovo Consigliere. In caso di morte di uno dei Fondatori sarà il superstite a nominare l'intero Consiglio d'Amministrazione. In caso di morte di entrambi i Fondatori saranno i componenti del Consiglio d'Amministrazione uscente a nominare il numero ed il nominativo dei consiglieri successivi.

17.5 Non possono essere nominati Consiglieri e, se nominati, decadono dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

17.6 I Consiglieri che, per fatti posteriori alla loro nomina, venissero a trovarsi in una delle precedenti cause di incompatibilità, cesseranno di pieno diritto dalla loro carica.

Articolo 18 - Compenso per l'incarico

18.1 Per coloro che ricoprono un incarico tra quelli previsti dall'articolo 15 o per taluni di essi può essere previsto un compenso, nell'osservanza della Normativa Applicabile.

Articolo 19 - Durata della carica

19.1 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

19.2 Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto e occorre far luogo alla sua nuova composizione ad opera dei Fondatori. In assenza di questi ultimi, si provvede nel rispetto di quanto specificato all'articolo 17.2 del presente Statuto.

19.3 I Consiglieri sono sempre rieleggibili.

Articolo 20 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

20.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e si riunisce almeno quattro volte all'anno in adunanza ordinaria e ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, dall' Organo di Controllo o da uno dei Fondatori.

20.2 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

20.3 L'avviso di convocazione è spedito a tutti Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

20.4 Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 21 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

21.1 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi membri.

21.2 Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. In caso di assenza anche di quest'ultimo, esso è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

21.3 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto specificato *infra* all'articolo 21.4.

21.4 Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica.

21.5 In caso di parità dei voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

21.6 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio di Amministrazione.

21.7 Non è consentito esprimere il voto con delega, né per corrispondenza.

21.8 Le votazioni su argomenti che riguardano persone devono essere effettuate a scrutinio segreto. Il Consigliere che sia in rapporto di *coniugio*, parentela o affinità fino al terzo grado con la persona su cui verte la decisione si assenta dall'adunanza e non partecipa alla deliberazione.

21.9 Le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro 90 (novanta) giorni da ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

21.10 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi in presenza dei Consiglieri, oppure con partecipazione dei medesimi da remoto e dislocazione in luoghi diversi, purché sia assicurato il loro collegamento in audio/video e a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- b) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, siano indicati nell'avviso di convocazione i link di collegamento alla riunione, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 22 - Responsabilità dei Consiglieri

22.1 La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

Sezione II - Presidente, Vice Presidente, Direttore Esecutivo

Art. 23 - Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

23. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione. A lui compete di:

- a) sovrintendere alla amministrazione della Fondazione e al suo legittimo ed efficiente svolgimento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile;
- c) promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- d) convocare il Consiglio di Amministrazione e verificare l'esecuzione delle sue deliberazioni;
- e) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- f) rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio su deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- g) sottoscrivere i contratti deliberati con persone, enti ed istituzioni.

23.2 In ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione il Presidente riferisce dell'attività compiuta.

23.3 In casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

23.4 Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in ogni sua attribuzione allorché egli sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 24 - Direttore Esecutivo

24.1 Il Direttore Esecutivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Può essere revocato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. In entrambi i casi si applica l'articolo 21.3 del presente Statuto.

24.2 Il Direttore Esecutivo non può essere componente del Consiglio di Amministrazione. Può partecipare, senza avere diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione. Egli opera sulla base di apposite procure *ad acta* e *ad negotia* rilasciategli dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Sulla base di esse e d'intesa con il Presidente coordina l'esecuzione dei programmi

e delle attività della Fondazione. Presiede il Comitato Scientifico e ne coordina le attività.

Sezione III - Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 25 - Composizione e Funzionamento Organo di Controllo

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Qualora siano superati i limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, esercita anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo monitora sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore; attesta che il bilancio sociale sia conforme alle linee guida ministeriali.

L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione.

Nel caso di Organo di controllo monocratico può essere facoltativamente nominato dal Consiglio di amministrazione un supplente.

I membri dell'Organo di controllo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione fra gli iscritti al registro dei revisori legali.

L'Organo di controllo partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Gli accertamenti eseguiti dall'Organo di controllo sono riportati in un apposito libro verbale.

Qualora siano costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del Codice del Terzo settore, le funzioni di revisione contabile sono affidate ad un organo monocratico in possesso dei requisiti di cui al comma 6, diverso dal titolare o dai titolari dell'Organo di controllo, o ad una società di revisione, individuati dai Fondatori. Al Revisore contabile o alla società all'uopo designata, saranno attribuiti gli emolumenti nella misura minima di legge.

Sezione IV - Comitato Scientifico

Articolo 26 - Il Comitato Scientifico

26.1 Il Comitato Scientifico, se nominato, è eletto dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da un minimo di tre componenti, tra i quali almeno un componente che abbia competenze in ambito neuropsicologico.

26.2 Il Comitato Scientifico termina il proprio mandato con la scadenza del Consiglio d'Amministrazione che lo ha nominato e che può revocarlo in qualsiasi momento.

26.3 Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Direttore Esecutivo, che ne coordina l'attività e i lavori.

26.4 Il Comitato scientifico ha competenze consultive. Esso si esprime, con autonome proposte al Consiglio di Amministrazione e su richieste del medesimo, in ordi-

ne alle attività scientifiche e culturali della Fondazione.

Titolo IV - Bilanci, libri e scritture

Articolo 27 – Esercizi

33.1 La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 28 – Bilancio

La Fondazione redige e deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio di esercizio redatto in conformità alle linee guida tempo per tempo vigenti.

Il bilancio deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio preventivo – su proposta del Presidente - deve essere adottato entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Il bilancio consuntivo, anche questa volta su proposta del Presidente – deve essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.

Sia per il consuntivo che per il preventivo il progetto di bilancio redatto dal Presidente è messo a disposizione dell'Organo di controllo almeno 15 giorni prima della data fissata per le relative deliberazioni affinché il citato Organo di controllo possa formulare le sue osservazioni e rendere, per il bilancio consuntivo, la relazione prescritta dalla legge.

Bilancio sociale

La Fondazione, al ricorrere dei presupposti di legge, adotta un bilancio sociale secondo linee guida tempo per tempo vigenti.

Il bilancio sociale è pubblicato nel sito internet della Fondazione o mediante altri mezzi di comunicazione.

Il bilancio sociale, fra l'altro, dà atto del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Trasparenza

La Fondazione pubblica annualmente e tiene aggiornati nel proprio sito internet il bilancio, compreso il bilancio sociale, e gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti del Consiglio di amministrazione e ai componenti dell'Organo di controllo.

Articolo 29 - Scritture contabili

29.1 La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Articolo 30 - Libri della Fondazione

30.1 Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

30.2 Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro

dei Volontari, il quale è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copia.

30.3 Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copia.

30.4 Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. I Consiglieri non hanno diritto di esaminare detto libro.

Titolo V - Estinzione e scioglimento

Articolo 31 - Devoluzione del patrimonio

31.1 Ricorrendo i presupposti per l'estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione può chiedere alle Autorità competenti di disporre la trasformazione della Fondazione, confermandone, nei limiti del possibile, gli scopi. Qualora non sia possibile realizzare la trasformazione, la Fondazione è posta in liquidazione.

31.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, la Fondazione devolve il suo patrimonio, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 del CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Titolo VII – Arbitrato

Articolo 32 - Clausola Compromissoria

32.1 Le controversie che insorgano tra gli organi della Fondazione, tra i membri degli organi collegiali della Fondazione, tra gli organi della Fondazione e la Fondazione, anche in ordine all'esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possano formare oggetto di compromesso, debbono essere rimesse al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri nominati dalla Camera Arbitrale del Piemonte che farà luogo ad un arbitrato rituale.

32.2 L'arbitrato si svolge nel comune capoluogo della provincia dove la Fondazione ha sede.

32.3 Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

IN ORIGINALE FIRMATO:

Carmine MUNIZZA

Francesca BISACCO

Francesco GIANFROTTA

Alberto GIANFROTTA

Filippo VECCHIO

Riccardo SPERLONGANO teste

Elisa MIRESSI teste

Veronica IOLI Notaio